



Statuto 1/7

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile e alla Legge 383/2000, è costituita, l'associazione giuridicamente non riconosciuta, di promozione sociale che assume la denominazione: "**COMITATISSIMO DELLA BALORDA**" con sede nel Comune di Carpi (MO). Essa aderisce all' ASSOCIAZIONE ARCI sia nazionale che locale obbligandosi a rispettare e condividere lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale nonché ad adottarne la relativa tessera nazionale associativa per tutti i propri soci. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sociale e simili sia nazionali che locali e chiedere l'iscrizione in particolari albi.

ART.2 - L'associazione ha carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. **Essa non ha alcun fine di lucro**, e' quindi escluso qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, in particolare promuovendo l'utilizzo della bicicletta con iniziative volte a migliorare la mobilità e la qualità della vita urbana, per la pratica di escursionismo rispettosa dell'ambiente e quale fenomeno di aggregazione sociale.

Particolare attenzione sarà rivolta verso la promozione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, sociali e di costume del territorio, e verso la promozione stessa della cultura artistica, di qualsiasi tipo e forma.

Principio fondamentale dell'Associazione sarà l'aggregazione sociale dei partecipanti alle attività proposte, nel completo rispetto della parità di diritti, dei principi della pace e dell'uguaglianza e della solidarietà tra partecipanti stessi.

Per raggiungere tali finalità, l'Associazione si propone di promuovere eventi, manifestazioni, mostre, concerti, realizzazione di materiale audiovisivo e multimediale, gite e feste a tema, anche tramite la collaborazione con altri soggetti (siano essi privati cittadini, enti, associazioni, circoli culturali e affini, sia nazionali che esteri), che condividano le finalità stesse e i principi dell'associazione.

L'associazione non ha fini di lucro, opera esclusivamente per il perseguimento delle finalità di solidarietà e convivenza sociale; la sua struttura e i suoi regolamenti sono democratici.



Statuto 2/7

ART.3 - L'associazione si propone le seguenti finalità:

1. Promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico; promuove un'azione culturale, ricreativa e ludica in tal senso;
2. Promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche e aggregative, volte a valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio;
3. Promozione di attività ricreative e sociali, viste come occasione di socializzazione tra le persone, organizzando anche in collaborazione con altri enti, circoli culturali, associazioni manifestazioni, gite, raduni, feste a tema, viaggi in bicicletta volti a realizzare tale finalità;
4. Promuovere e sviluppare la cultura delle tradizioni locali, valorizzandone aspetti come il costume e l'eno- gastronomia soprattutto tra le giovani generazioni;
5. Organizzare mostre, corsi, eventi, produrre audiovisivi e multimediali o quant'altro utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza degli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
6. Editare e pubblicare sul proprio sito internet tutti i contenuti e le informazioni utili per realizzare le finalità dell'associazione e creare un punto di riferimento per le attività proposte;
7. Cooperare con tutti coloro (siano essi privati cittadini, associazioni, circoli o enti nazionali o esteri) che nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e della solidarietà tra gli uomini e i popoli;
8. Collaborare con tutti coloro (siano essi privati cittadini, associazioni, circoli o enti nazionali o esteri), che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale (in quanto integrative), allo scopo di creare una relazione tra le parti e promuovere le finalità dell'associazione.

ART.4 – L'associazione aderendo all' ASSOCIAZIONE ARCI, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno, potrà esercitare, in modo strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e svolte nei confronti degli associati iscritti o partecipanti, attività di:

- somministrazione di alimenti e bevande,
- organizzazione e cessione viaggi e soggiorni turistici,
- cedere anche terzi, in via marginale, le proprie pubblicazioni.

ART.5 – L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.



Statuto 3/7

ART.6 - L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia. Potrà altresì favorire la costituzione di autonomi gruppi di volontariato e di sezioni sportive.

SOCI

ART.7 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'ente e sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, o ad un suo delegato, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni; è valido il silenzio-assenso. Tutti i soci iscritti nell'elenco soci e in regola con il pagamento delle quote annuali hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci e associati maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto. E' ammesso il voto per delega.

ART. 8 - I soci sono tenuti:

- a. Al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti e fissati dal Consiglio Direttivo;
- b. All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

I soci possono essere ESCLUSI per i seguenti motivi:

- a. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b. Quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- c. Quando in qualunque modo arrechino danni materiali e morali al Comitato e alla sua sede;
- d. Quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.



Statuto 4/7

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART.9 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

La quota medesima non è rivalutabile né trasmissibile.

ART.10 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto economico-finanziario, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART.11 - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- approvare il bilancio o rendiconto;
- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.



Statuto 5/7

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo compreso la forma via telematica, sms, social network, fax, ecc.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. (almeno da un decimo del corpo sociale) e quando vi sia necessità. L'assemblea potrà anche svolgersi in forma telematica modello forum o videoconferenza. E' ammesso il voto per delega.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART.12 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.13 - L'assemblea in forma straordinaria è richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto dell'associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre sempre un'assemblea straordinaria e la maggioranza indicata all'art. 19 dello statuto.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART.14 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

ART.15 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 21 (ventuno) membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice-presidente e nomina un Segretario.



Statuto 6/7

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza del Circolo. Esso ha l'obbligo di redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma analitica. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria senza eccezione di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- redigere annualmente e in tempo utile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno ed eventualmente quello futuro;
- discutere e decidere sul programma annuale di attività;
- deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- deliberare sulla richiesta di iscrizione in specifici albi di settore o a nuove associazioni nazionali o federazioni nazionali;
- stilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- stabilire d'anno in anno l'importo delle quote associative;
- tenere rapporti con gli Enti Pubblici e con terzi privati di particolare rilevanza;
- delegare i suoi poteri a singoli Consiglieri.

La carica di Consigliere è completamente gratuita.

ART. 16 - Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio in carica. Delle deliberazioni prese sarà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.17 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

ART.18 - L'assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.



Statuto 7/7

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

ART.19 - In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini generali di pubblica utilità ovvero a enti che comunque li perseguono, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta della legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.20 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.

Presidente : Luca Carnevali

Segretario: Marco Casalgrandi